SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 287)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, CENGARLE, DELLA PORTA, NEPI, PACINI, RIGGIO, FOSCHI e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1983

Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 30 giugno 1972, n. 748, hanno introdotto criteri modificativi di qualifiche e progressione in carriera al testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 prevedeva, agli articoli 164 e 165, per la carriera direttiva, l'accesso alla qualifica di direttore di sezione o equiparata (costituente il penultimo grado per le carriere direttive provinciali, ad esempio vice intendente, vice provveditore agli studi, vice direttore, eccetera) mediante esame-concorso da sostenere al compimento di nove anni di effettivo servizio nella carriera (concorso per merito distinto) o di undici anni (concorso per idoneità).

Si trattava di un vero e proprio sbarramento che in pratica divideva in due tronconi la carriera direttiva nel senso che, non sostenendo o non superando l'esame-concorso, la carriera si ultimava con la qualifica di consigliere di prima classe (ex segretario capo).

Tale princìpio è stato integralmente recepito dai citati decreti presidenziali n. 1077 del 1970 e n. 748 del 1972, se è vero, come è vero, che la carriera direttiva è stata tenuta distinta dalla dirigenza, per l'accesso alla quale è stato previsto l'esame-concorso. Esame-concorso, poi, disatteso dalle leggine *ad hoc* emanate e comunque inopportune per coloro che tale concorso, in conformità alla modificata normativa, avevano già superato per raggiungere la vice dirigenza.

Per cui, nel rispetto dei diritti « quesiti » era legittimo inquadrare nella dirigenza i direttori di sezione, tali per esame-concorso. Invece, costoro sono stati retrocessi ed inquadrati nella nuova qualifica di « direttore aggiunto di divisione », nella quale so-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

no confluiti a « ruolo aperto » tutti i funzionari direttivi con qualifiche anche inferiori, per effetto della sola anzianità minima di cinque anni (articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970).

Per ovviare in qualche modo a tale illegale situazione lesiva dei diritti quesiti, i citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e n. 748 del 1972 hanno tentato di porre criteri differenziati tra funzionari vincitori di concorsi ed altri direttivi.

I primi sono stati espressamente previsti e catalogati negli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

È stata, altresì, prevista per costoro una attribuzione economica in più pari a tre scatti.

Inoltre, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha previsto che i promossi per merito comparativo (in pratica i vincitori di concorso) precedessero in ruolo quelli per anzianità.

Ed infine, l'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha previsto l'istituzione di un « ruolo ad esaurimento » per l'accesso alla dirigenza, nel quale fare confluire i direttori aggiunti di divisione più anziani in ruolo per effetto di esami-concorsi, che non avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente.

Tale ultima disposizione avrebbe potuto dare una parvenza di legalità qualora avesse dispiegato effetti generalizzati nel senso che avesse preso in considerazione « paritariamente » tutti coloro che si fossero venuti a trovare in certe situazioni per diritti acquisiti.

Invece, l'accesso alla dirigenza, e conseguentemente nel ruolo ad esaurimento, non è stato regolato in modo paritario, onde consentire il passaggio in eguale maniera a tutti i funzionari che si fossero venuti a trovare nelle medesime condizioni alla stregua dei diritti quesiti, ma è stato subordinato e condizionato alla sola disponibilità dei posti in ruolo.

Ne sono scaturite situazioni illegali ed inique particolarmente nei ruoli delle intendenze di finanza dove da 121 posti in organico nella qualifica di vice-intendente, per una curiosa quanto insipegabile riduzione, l'organico di primo dirigente è stato portato a 60 unità. Si è trattato pertanto di una ingiustificata punizione a carico di chi aveva superato l'esame-concorso.

Ma neppure le leggi successive, come quella dell'11 luglio 1980, n. 312, hanno sanato siffatta iniqua situazione.

Eppure, nella prima formulazione del testo governativo all'articolo 155 della legge n. 312 era stato previsto per i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento l'inquadramento a primo dirigente anche in soprannumero.

Il problema dei vice-intendenti, ingiustamente degradati e mortificati, è rimasto da oltre un decennio insoluto.

Per sanare siffatta situazione, con il presente disegno di legge, viene chiesto l'ampliamento degli organici di primo dirigente delle intendenze di finanza, che in sostanza si traduce in un ripristino del vecchio organico di vice intendente.

Giova al riguardo considerare che le funzioni svolte dai vice-intendenti sono e rimangono funzioni direttive, anche se vengono inquadrati tra i primi dirigenti perchè si affiancano al dirigente superiore (intendente) per lo svolgimento dei compiti di istituto.

È soltanto, quindi, un atto di giustizia che viene fatto a favore di un gruppo, invero modesto, di funzionari riportando nella sua posizione naturale la piramide dell'organico del personale dirigenziale delle intendenze di finanza, ora paradossalmente capovolta.

Per quanto concerne la copertura finanziaria devesi porre in rilievo che i miglioramenti economici sono di quasi irrilevante entità sia perchè i funzionari del ruolo ad esaurimento interessati alla soluzione del problema di che trattasi sono un esiguo numero e sia perchè gli stessi percepiscono attualmente uno stipendio pari all'85 per cento, se direttore di divisione, ed al 95 per cento, se ispettore generale o qualifiche equiparate, di quello del primo dirigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I direttori di divisione, gli ispettori generali e qualifiche equiparate nei ruoli ad esaurimento con anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo nella carriera direttiva, che siano pervenuti alla qualifica di direttore di sezione e qualifiche equiparate in base ad esami-concorso ai sensi degli articoli 164 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono inquadrati, anche in soprannumero, se non hanno demeritato, nella qualifica di primo dirigente secondo i rispettivi ruoli di appartenenza, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 2.

L'allegato II, tabella VI, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quadro C - dirigenti delle intendenze di finanza, livello di funzione E, è così modificato:

« E - Primo dirigente 121 - Intendente aggiunto nelle sedi più importanti 121 ».

Art. 3.

Alla copertura della spesa prevista in lire 200 milioni si provvederà mediante prelievo dal capitolo 1017 del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.